



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERONA

ai Vice Presidenti di sezione,
ai Giudici e
al Dirigente amministrativo della CTP di VERONA
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
al Presidente e al Dirigente amministrativo della CTR del Veneto
al Direttore della Giustizia Tributaria –MEF
agli Uffici Finanziari di Verona
agli Ordini professionali della Provincia di Verona

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

Visto il DPCM in data 13 ottobre 2020;

Visti il DPCM in data 18 ottobre 2020 e il DPCM in data 24 ottobre 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021 (art. 1 comma 1 lett.a del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125);

Visti il Decreto del 10 agosto 2020 di questa Presidenza, recante le Misure Organizzative per la celebrazione delle udienze e i Decreti precedenti in materia;


Preso atto che le disposizioni emanate con i Decreti testè citati debbono essere riviste e integrate alla luce della entrata in vigore del citato D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27;

Rilevato che nella Provincia di Verona sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid - 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, tutelabili con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto ex art. 27 comma 1 cit.;

Preso atto che "in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione" (art. 27, comma 2, D.L. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che "nel caso in cui sia chiesta la discussione", non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, "si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica." (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione

2 

che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, D.L. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che "I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Verona sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione" (art. 27, comma 3, D.L. 28/10/2020 n. 137);

Considerato che alcuni dei 13 giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Verona risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe molto difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

Ritenuta quindi, anche per questa ragione, l'opportunità di autorizzare lo svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto (come espressamente previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) ed eventuale connessione da remoto con la Segreteria, nei limiti di quanto occorra;

Preso atto della entrata in vigore del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;


ritenuto che in considerazione delle difficoltà logistiche concernenti attualmente la sede della CtP di Verona e della necessità di consentire alle parti, con termine ragionevole, di stabilire se accettare la decisione sulla base degli atti ovvero insistere per la discussione e procedere ai relativi adempimenti - con l'effetto di dar luogo alla trattazione scritta -, il provvedimento potrà avere efficacia a partire dall'udienza prevista per il 9 novembre 2020, con rinvio a nuovo ruolo di quella fissata per il 6 novembre, da rifissare sollecitamente;

P. Q. M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da quella prevista per lunedì 9 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, **con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;**
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione **si procede mediante trattazione scritta** secondo la disciplina di cui all'art. 27 cit., richiamata in motivazione, e con fissazione - anche mediante provvedimento preudienza del Presidente del Collegio - di un termine non inferiore a dieci giorni

3



prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la causa **è rinviata ad altra udienza** che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

4) è autorizzato lo svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) stabilito da parte del Presidente del Collegio, che ne attesterà il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi .

Verona 2 novembre 2020

Il Presidente F.F.

Dott. Pasquale D'Ascola

